



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di MILANO**

Ufficio Esecuzioni Penali

VIA FREGUGLIA, 1 - 20122 - MILANO

Tel. 02 - 54333452/54333358 - Fax - 02 - 55181813 - Email: esecuzione.pg.milano@giustiziacert.it

MILANO, 22-05-2015

N. SIEP 1398/2014

**PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DI PENE CONCORRENTI
NEI CONFRONTI DI CONDANNATO IN STATO DI LIBERTA'
E CONTESTUALE ORDINE DI ESECUZIONE**

Art. 663 c.p.p.

Il Procuratore Generale

Visti gli atti di esecuzione a carico di

PALAU GIOVANNETTI/PIETRO MAURO Codice Univoco Individuo (CUI) 00PXNVM
nato a MILANO (Prov. di MI) il 19-11-1952
domiciliato in MILANO (Prov. di MI) - via Vico, n.1

Ritenuto che nei confronti del predetto risultano eseguibili i seguenti provvedimenti di condanna:

- 1) **22/11/1995 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO IRREVOCABILE IL 09/01/1996**
1° reato) VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO Art. 1 comma 2 n. 1 L. 07/08/1982 n. 516
2° reato) VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO Art. 1 comma 1 n. 1 L. 07/08/1982 n. 516
3° reato) VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO Art. 2 comma 1 L. 07/08/1982 n. 516
4° reato) VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO Art. 3 comma 2 L. 07/08/1982 n. 516
5° reato) VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO Art. 1 comma 2 n. 2 L. 07/08/1982 n. 516
Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2), 3), 4), 5) ARRESTO ANNI 1, AMMENDA LIRE 15.000.000 (PARI A EURO 7.746,85)
Pene accessorie:
- PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA
- INTERDIZIONE DA UFFICI DIRETTIVI DI PERSONE GIURIDICHE E IMPRESE PER MESI 3
- INCAPACITA' DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ANNI 1
- INTERDIZIONE PERPETUA DALL'UFFICIO COMMISSIONI TRIBUTARIE
- INTERDIZIONE DALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER MESI 3
- ESCLUSIONE DALLA BORSA PER MESI 6
20/11/1996 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO
APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DEL D.P.R. 22 DICEMBRE 1990 N. 394
Pena Principale condonata: L' INTERA PENA DELL'ARRESTO, AMMENDA LIRE 10.000.000 (PARI A EURO 5.164,57)
PER I REATI DI CUI AI PUNTI 1), 2), 3), 4), 5)

Siep_cumulo_libero

BENEFICIO DA REVOCARE PER LA COMMISSIONE ,ENTRO IL 22.12.1995 DI ALTRO DELITTO CON PENA INFLITTA NON INFERIORE AD ANNI DUE DI RECLUSIONE (TITOLO N. 7) DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E CIOE' SENTENZA 16.2.2006 CORTE APPELLO MILANO IRR 7.3.2007,CONDANNA AD ANNI 2 DI RECLUSIONE PER CALUNNIA,FATTO COMMESO IL 8.6.1991.,NONCHE' TITOLO N. 10 DEL PRESENTE CUMULO COMMESO NEL 1992.

LA PENA E' ESTINTA EX ART. 173 CP.

2)

21/07/2000 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO IRREVOCABILE IL 02/05/2001

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 07/10/1999 DALLA PRETURA DI MILANO

- LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA RIGETTA IL RICORSO IN DATA 02/05/2001

1° reato) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 337 C.P. (COMMESO IL 1/10/1999 IN MILANO)

Circostanza: Art. 62 bis C.P.

Dispositivo: RECLUSIONE MESI 4

Misura di sicurezza:

- CONFISCA DI QUANTO IN SEQUESTRO

PENA NON ESTINTA EX ARTICOLO 172 ULTIMO COMMA CP (CONDANNA PER DELITTO DELLA STESSA INDOLE NEI 10 ANNI DALLA IRREVOCABILITA' - TITOLO N. 9- E RECIDIVA QUALIFICATA RITENUTA CON LA SENTENZA 5.2.2009 CORTE DI APPELLO DI BRESCIA ,IRR 24.9.2009 ISCRITTA AL N. 1256-2009 PROCURA REPUBBLICA BRESCIA ,TITOLO N. 9) DEL PRESENTE CUMULO.)

3)

27/09/2000 SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI BRESCIA

IRREVOCABILE IL 29/03/2007 ISCRITTA AL N. 978-2006 SIEP PROCURA REPUBBLICA BRESCIA

- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 29/03/2007

1° reato) INTERRUZIONE DI UN UFFICIO PUBBLICO Art. 340 C.P. (COMMESO IL 7/2/1995 IN MILANO)

Dispositivo: RECLUSIONE GIORNI 15

4)

11/10/2001 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO IRREVOCABILE IL 16/12/2002

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 04/10/2001 DAL TRIBUNALE DI MILANO

- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 16/12/2002

1° reato) INVASIONE DI EDIFICI IN CONCORSO Art. 110, 633 C.P. (COMMESO DAL 29/4/1994 E FINO AL 12/9/1996 IN MILANO)

2° reato) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 337 C.P. (COMMESO DAL 29/4/1994 E FINO AL 12/9/1996 IN MILANO)

Circostanza: Art. 62 bis C.P.

Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2) RECLUSIONE MESI 4 GIORNI 10

Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

BENEFICIO DA REVOCARE EX ARTICOLO 168 N. 2 CP PER AVERE NEI 5 ANNI DAL

16.12.2002,RIPORTATO CONDANNA PER DELITTO CON PENA CHE CUMULATA E' SUPERIORE AD ANNI 2 DI RECLUSIONE,IN PARTICOLARE TITOLO N. 7) DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E CIOE' SENTENZA 16.2.2006 CORTE APPELLO MILANO IRR 7.3.2007,CONDANNA AD ANNI 2 DI RECLUSIONE PER CALUNNIA,FATTO COMMESO IL 8.6.1991.

PENA NON ESTINTA EX ARTICOLO 172 ULTIMO COMMA CP (RECIDIVA QUALIFICATA RITENUTA CON LA SENTENZA 5.2.2009 CORTE DI APPELLO DI BRESCIA ,IRR 24.9.2009 ISCRITTA AL N. 1256-2009 PROCURA REPUBBLICA BRESCIA ,TITOLO N. 9) DEL PRESENTE CUMULO.)

5)

09/05/2003 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA IRREVOCABILE IL 15/10/2004

- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 21/01/2000 DAL TRIBUNALE DI BRESCIA

- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 15/10/2004
ISCRITTA AL N. 1240-2004 SIEP PROCURA REPUBBLICA BRESCIA
1° reato) CALUNNIA Art. 368 C.P. (COMMESSO IL 30/6/1994 IN MILANO)
Circostanza: Art. 62 bis C.P.
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 1 MESI 4
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO IN DATA 14.6.2005 HA CONCESSO L'AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 47 LP.
PENA PARZIALMENTE ESPIATA IN AFFIDAMENTO EX ART 47 LP DAL 28-4-2006 AL 2-8-2006.-
MESI 3 E GIORNI 5- POI SCARCATO PER INDULTO L.241-06.
>> 03/04/2007 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO
DICHIARA ESTINTA LA PENA ED OGNI ALTRO EFFETTO PENALE SINO ALLA DATA DI
APPLICAZIONE DELL'INDULTO .
INDULTO L.241-06 APPLICATO CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 126-2013 IN
DATA 3.4.2013 PER ANNI 1 E GIORNI 23 DI RECLUSIONE.
PENA NON ESTINTA EX ARTICOLO 172 ULTIMO COMMA CP (RECIDIVA QUALIFICATA RITENUTA
CON LA SENTENZA 5 2.2009 CORTE DI APPELLO DI BRESCIA ,IRR 24.9.2009 ISCRITTA AL N.
1256-2009 PROCURA REPUBBLICA BRESCIA ,TITOLO N. 9) DEL PRESENTE CUMULO.)

6)

09/05/2003 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA IRREVOCABILE IL 15/10/2004
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 04/04/2000 DALLA PRETURA DI BRESCIA
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA
15/10/2004
1° reato) OLTRAGGIO A UN CORPO GIUDIZIARIO CONTINUATO Art. 81, 342 C.P. (COMMESSO IL
20/11/1997 IN MILANO)
Circostanza: Art. 343 C.P.
Dispositivo: RECLUSIONE MESI 6
SOSTITUITA LA PENA: L'INTERA RECLUSIONE CON LA LIBERTA CONTROLLATA MESI 12
PENA NON ESTINTA EX ARTICOLO 172 ULTIMO COMMA CP (RECIDIVA QUALIFICATA RITENUTA
CON LA SENTENZA 5.2.2009 CORTE DI APPELLO DI BRESCIA ,IRR 24.9.2009 ISCRITTA AL N.
1256-2009 PROCURA REPUBBLICA BRESCIA ,TITOLO N. 9) DEL PRESENTE CUMULO.

7)

16/02/2006 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO IRREVOCABILE IL 07/03/2007
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 24/02/2003 DAL TRIBUNALE DI MILANO
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA
07/03/2007
1° reato) CALUNNIA Art. 368 C.P. (COMMESSO IL 8/6/1991 IN MILANO)
Dispositivo: RECLUSIONE ANNI 2

8) **09/11/2006** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA IRREVOCABILE IL 04/12/2007
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 01/02/2002 DAL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI BRESCIA
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 28/02/2002 DAL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI BRESCIA
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 14/11/2002 DAL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI BRESCIA
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 07/04/2003 DAL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI BRESCIA
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA
04/12/2007
ISCRITTA AL N. 231-2007 SIEP PROCURA GENERALE REPUBBLICA BRESCIA.
1° reato) DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA CONTINUATO Art. 81, 595 comma 3 ULTIMO
COMMA C.P. (COMMESSO IL 23/4/1998 IN MILANO)
Circostanze: Art. 337 C.P., Art. 612 C.P., Art. 581 C.P.
2° reato) OLTRAGGIO A UN MAGISTRATO IN UDIENZA Art. 343 C.P. (COMMESSO IL 7/5/1999 IN
MILANO)
3° reato) MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 336 comma 2 C.P. (COMMESSO IL 17/5/1999 IN
MILANO)

4° reato) OLTRAGGIO A UN MAGISTRATO IN UDIENZA Art. 343 C.P. (COMMESSO IL 8/3/2000 IN MILANO)

Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2), 3), 4)
RECLUSIONE MESI 11

9) **05/02/2009** SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA IRREVOCABILE IL 24/09/2009
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMessa IN DATA 29/02/2008 DAL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI BRESCIA

- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA
24/09/2009

ISCRITTA AL N. 1256-2009 SIEP PROCURA REPUBBLICA BRESCIA

1° reato) OLTRAGGIO A UN MAGISTRATO IN UDIENZA Art. 343 comma 1 C.P. (COMMESSO IL
15/11/2001)

Circostanza: Art. 343 comma 2 C.P.

Recidiva: Art. 99 COMMA 4 2^ IPOTESI C.P. (reiterata infraquinquennale)

Dispositivo: ATTENUANTI EQUIVALENTI ALLE AGGRAVANTI E ALLA RECIDIVA Art. 69 C.P.,
ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P. RECLUSIONE MESI 6

10) Sentenza N. 1716/2010 (n. 101/2001 Reg. Gen.) - R.G.N.R. N. 2525/1993, emessa in data 25-05-2010 da Corte D'Appello di MILANO sez. SECONDA, in riforma sentenza emessa in data 24-05-2000 da Tribunale Ordinario MILANO, la Cassazione in data 22-10-2014 con decisione rigetta il ricorso n. 2011/31140, , definitiva il 22-10-2014

Iscritta al n.Siep 1398/2014 da Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di MILANO

Reati:

A) Art 216 c. 1 - n. 2 R.D. 267/1942, Art. 219 c. 2 - n. 1 R.D. 267/1942, Art. 222 R.D. 267/1942
il **01/12/1992**- luogo: MILANO FALLIMENTO

Pena principale:

RECLUSIONE Anni 3 Mesi 4

Pene accessorie:

Inabilitazione All'Esercizio di una Impresa Commerciale Anni 10 -
Incapacita'Di Esercitare Uffici Direttivi Presso Qualsiasi Impresa Anni 10 -

PRESOFFERTO DAL 22.4.1993 AL 20.10.1993 PER MESI 5 E GIORNI 29.

Comunicazione emessa in data 23-02-2015 a seguito di

Decreto Rinvio provvisorio dell'esecuzione ex art.684 c.2 c.p.p. in relazione alla domanda di grazia art
147 commi 1 n. 1) e comma 2 cp del

Ufficio di Sorveglianza di MILANO emesso in data 05-02-2015

DIFFERIMENTO SCADUTO IN DATA 22.4.2015

Pena residua da espiare: Reclusione Anni 3 Mesi 4

Trasmissione atti per competenza (per emissione provvedimento cumulo) emesso in data 23-02-2015

Esecuzione Pena Accessoria Inabilitazione All'Esercizio di una Impresa Commerciale emesso in data
25-02-2015

Esecuzione Pena Accessoria Incapacita'Di Esercitare Uffici Direttivi Presso Qualsiasi Impresa emesso
in data 25-02-2015

Annotazione in data 23-04-2015 archiviazione per assorbimento in cumulo altro ufficio emesso in data
15-04-2015 da Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario TRENTO n.87/2015 SIEP

Richiesta correzione errore materiale emesso in data 18-05-2015 quanto alla data di nascita.

In data 12.5.015 la Procura della Repubblica di Trento ha disposto la restituzione degli atti per la redazione del cumulo pene ,ai sensi dell'articolo 40 ,comma 3 DL N. 274-2000 a Questo Ufficio (sentenza del Giudice di Pace di Trento 3.4.2012),revocando il cumulo pene gia' emesso in data 15.4.2015.

11)

05/02/2013 SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI TRENTO
IRREVOCABILE IL 15/01/2015
ISCRITTA AL N. 87-2015 SIEP PROCURA REPUBBLICA TRENTO
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 03/04/2012 DAL GIUDICE DI PACE DI TRENTO
- LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA RIGETTA IL RICORSO IN DATA 15/01/2015
1° reato) DIFFAMAZIONE IN CONCORSO Art. 110, 595 C.P. (COMMESSO IL 24/4/2008 IN TREVISO)
Dispositivo: MULTA 2.500,00 EURO

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art.663 comma 2 C.P.P. E **dell'articolo 40 ,comma 3 DL N. 274-2000** , poiché l'ultimo provvedimento di condanna passato in giudicato risulta essere Sentenza del 25-05-2010 di Corte D'Appello di MILANO, per cui il Giudice dell'Esecuzione è da individuarsi, ai sensi dell'art. 665 comma 4 C.P.P., in Corte d'Appello di MILANO

OSSERVA

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza indicata al n. 4), è revocato di diritto, a norma dell'art. 168 n.2 c.p., per effetto della sentenza indicata al n.7), trattandosi di condanna intervenuta entro cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente sentenza, per fatto commesso anteriormente, per il quale fu inflitta pena detentiva in misura che, cumulata a quella sospesa, supera i limiti previsti dall'art. 163 c.p.

Il condono concesso con il DPR 22.12.1990 N. 394 , applicato sulla pena inflitta con la sentenza indicata al n. 1, è revocato di diritto, a norma dell'art. 4 del medesimo DPR , per effetto della sentenza indicata al n.7) E N. 10), trattandosi di condanna a pena non inferiore ad anni due di reclusione per delitto commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto presidenziale.

La relativa pena NON viene eseguita perche' estinta ex art. 173 cp.

il cumulo delle pene risulta essere pari a :

Pena Principale :

RECLUSIONE ANNI 8 MESI 9 GIORNI 25

ARRESTO ANNI 1

AMMENDA EURO 7.746,85

MULTA EURO 2.500

LIBERTA' CONTROLLATA MESI 12

Pene accessorie:

**Inabilitazione All'Esercizio di una Impresa Commerciale Anni 10 -
Incapacita'Di Esercitare Uffici Direttivi Presso Qualsiasi Impresa Anni 10 -**

DETRAZIONI:

-presofferto mesi 3 e giorni 5 sub 5)

- presofferto mesi 5 e giorni 29 sub 10)
- indulto L.241-06 anni 3 di reclusione (di cui già applicati quanto al titolo sub 5) anni 1 e giorni 23, residua anni 1 mesi 11 e giorni 7).
- estinzione della pena ex articolo 173 cp per il titolo n. 1)

P. Q. M.

Visti gli artt. 73 segg. C.P., 655 segg. C.P.P.;

D E T E R M I N A

Nei confronti di PALAU GIOVANNETTI/PIETRO MAURO la pena residua complessiva, da espiare nella misura di
Reclusione Anni 5 Giorni 21

E M E T T E

Ordine di Esecuzione per la pena di Anni 5 Giorni 21 di reclusione

O R D I N A

Pertanto, che gli agenti di forza pubblica si assicurino dell'identità del condannato e, previa consegna di copia del presente ordine, lo conducano nel più vicino istituto di detenzione per ivi espiare la pena sopra indicata;

Il presente provvedimento revoca e sostituisce i precedenti atti restrittivi relativi alle condanne sopra elencate.

D I S P O N E

La trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Recupero Crediti presso Tribunale Ordinario di MILANO per quanto di competenza in merito alla pena pecuniaria.

CHIEDE ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO:

- DI REVOCARE L'INDULTO DPR 22.12.1990 N. 394 QUANTO AL TITOLO SUB 1)**
- DI APPLICARE IL BENEFICIO DELL'INDULTO L.241-06 PER IL RESIDUO PARI AD ANNI 1 MESI 11 E GIORNI 7.**
- DI REVOCARE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA TITOLO SUB 4).**

M A N D A

Alla Segreteria, in sede, perché provveda all'invio del presente provvedimento a:

- al difensore, entro 30 giorni dalla data di emissione, a mezzo di UNEP di MILANO;
- **Avvocato FANTINI UMBERTO del Foro di MILANO**
- **Con studio in VIA FRANCESCO SFORZA 19 MILANO**

MILANO, 22-05-2015

Il Procuratore Generale
LAURA MARIA LUCIA GAY